



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 2357/2018
Circolare 60/2018

Roma, 13 settembre 2018

Agli Ordini TSRM-PSTRP

Foggia
Mantova
Messina
Milano/CO/LC/LO/MB/SO
Napoli/AV/BN/CE
Novara/VCO
Salerno
Sassari

e, p. c. agli Ordini TSRM PSTRP

Ancona/AP/FM/MC
Bari Taranto
Belluno/TV/VI
Bergamo
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari/OR
Caltanissetta/AG
Campobasso/IS
Catania
Catanzaro/KR/VV
Cosenza
Cremona
Cuneo
Enna
Ferrara
Firenze/AR/PO/PT/LU/MS
Forlì-Cesena/RN
Frosinone
Genova/IM/SV
La Spezia
L'Aquila/CH/PE/TE
Latina
Lecce
Modena/RE
Nuoro
Padova/VE
Palermo



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Parma
Pavia
Perugia/TR
Pesaro-Urbino
Piacenza
Pisa/LI/GR
Potenza/MT
Ragusa
Ravenna
Reggio Calabria
Rieti
Roma
Rovigo
Siena
Siracusa
Torino/AO/AL/AT
Trapani
Trento
Trieste/GO/PN/UD
Varese
Vercelli/BI
Verona
Viterbo

ai Componenti del Comitato centrale
al CONAPS

Oggetto: assicurazione responsabilità professionale.

Gentili Presidenti,

come è noto la Federazione ha dato corso al mandato ricevuto dal Consiglio nazionale del marzo 2016, ribadito dal Consiglio nazionale dell'ottobre 2017, individuando, all'interno del sistema di protezione del TSRM, una polizza collettiva per la responsabilità professionale a copertura degli iscritti agli Ordini che hanno già deliberato l'avvio del programma assicurativo.

Come precisato nella [circolare n. 53/2017](#) e [nella relativa integrazione](#), gli iscritti a quegli Ordini che non hanno ancora deliberato l'avvio del sistema di protezione e del relativo programma assicurativo saranno ricompresi nello stesso a far data dalla prima ricorrenza annuale successiva alla delibera che sarà, a tal fine, approvata dall'Ordine di appartenenza.

Si rammenta che compete ai singoli Ordini deliberare l'eventuale aumento del contributo annuo per l'iscrizione nell'albo, ovvero valutare possibili risparmi, comunque necessari a coprire le spese dell'Ordine, che comprenderanno anche il premio assicurativo di ogni singolo iscritto da versare alla Federazione, unico soggetto contraente, all'assicuratore aggiudicatario.

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492
Sito Internet: www.tsrn.org
Posta elettronica: federazione@tsrn.org PEC: federazione@pec.tsrn.org





**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Nel rammentare altresì, che le decisioni assunte dal Consiglio nazionale devono essere necessariamente attuate dagli Ordini territoriali, si invitano le SSVV a comunicare, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, le misure adottate e i provvedimenti assunti per la verifica nei confronti dei propri iscritti in relazione al predetto obbligo assicurativo (polizza e requisiti minimi).

Infine, nonostante la casistica giurisprudenziale non sia ancora consolidata (ordinanza Tribunale di Milano, 6 luglio 2018, relativa ai *requisiti minimi delle polizze assicurative*, in assenza dei decreti attuativi alla legge Gelli), nelle more delle pronunce definitive dei massimi Organi giurisdizionali, la scrivente Federazione intende conformarsi al criterio di massima tutela degli iscritti, degli utenti e dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa già vigente e a quanto deliberato dal Consiglio nazionale fin dal marzo 2016.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Alessandro Beux